



4.92.01.04

1° agosto 2026

Ordinanza municipale sulla limitazione d'uso dell'acqua potabile in caso di carenza idrica

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 41 cpv. 5, 49, 50 e 83 Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile;
- l'art. 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- gli art. 53 e 131 del Regolamento comunale della Città di Mendrisio,

emana

le seguenti disposizioni concernenti la limitazione d'uso di acqua potabile in caso di carenza idrica.

CAPITOLO 1

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza, in ossequio all'art. 41 cpv. 5 Regolamento per la distribuzione di acqua potabile, disciplina, in caso di carenza, le limitazioni d'uso di acqua potabile proveniente dalla rete idrica della Città di Mendrisio.

CAPITOLO 2

Art. 2 Gradi di emergenza idrica

1. In caso di carenza d'acqua vengono introdotti tre gradi di siccità con le relative restrizioni. L'utenza è suddivisa in "Privato" ed "Enti pubblici".
2. Il grado di siccità (1, 2 o 3) è definito dalla Direzione delle AIM a seconda della portata delle sorgenti, della disponibilità delle falde, dei consumi giornalieri e della stagione.
3. La tabella seguente riporta le attività che comportano l'utilizzo di acqua potabile, specificando quali siano consentite o vietate, sia per l'ente pubblico che per i privati, in relazione ai diversi livelli di gravità della siccità:

Pubblico (scuole, parchi, impianti sportivi, ...)	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Funzionamento di fontane pubbliche	vietato	vietato	vietato
Funzionamento di fontane ornamentali con ricircolo	ammesso	vietato	vietato
Irrigazione automatica verde pubblico (rotonde, parchi giochi)	ammessa 2 volte a settimana, MER-SAB	vietata	vietata
Irrigazione automatica campi sportivi	ammessa previa autorizzazione	vietata	vietata
Innaffiamento manuale di alberi, arbusti, aiuole, piante in vaso	ammesso previa autorizzazione	vietato	vietato
Utilizzo di autolavaggi professionali	ammesso	vietato	vietato
Riempimento piscine comunali	ammesso	ammesso previa autorizzazione	vietato
Rabbocco piscine comunali	ammesso	ammesso	vietato

Utente privato	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Riempimento piscine, cisterne, stagni e biotopi	ammesso previa autorizzazione	vietato	vietato
Rabbocco piscine	ammesso	ammesso	vietato
Lavaggio di veicoli privati o professionali	ammesso	vietato	vietato
Lavaggio di piazzali	vietato	vietato	vietato
Irrigazione automatica e irrigazione goccia a goccia	ammesso 2 volte a settimana LUN-GIO numeri civici pari MAR-VEN numeri civici dispari	vietato	vietato
Anaffiatura manuale alberi, arbusti, aiuole	ammesso	ammesso	vietato
Anaffiatura manuale orti	ammesso	ammesso	vietato

4. Gli avvisi e i gradi di emergenza vengono notificati immediatamente dalla Direzione delle AIM agli utenti attraverso i mezzi più appropriati.

Art. 3 Disposizioni riempimento piscine

L'operazione di riempimento di piscine e fontane è consentita unicamente previa formale comunicazione alla Direzione AIM e successivo rilascio di specifica autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento vigente.

Art. 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite dal Municipio, su segnalazione della Direzione AIM, con multa fino a CHF 10'000.00.

CAPITOLO 3**Art. 5 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° agosto 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Eventuali ricorsi contro la sua entrata in vigore saranno sprovvisti dell'effetto sospensivo.

Sono abrogate le precedenti disposizioni del 14 settembre 2023.

Adottata con risoluzione municipale no. 5381 del 14 luglio 2026.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 22 luglio 2026 al 14 settembre 2026.

Il Municipio